



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI**

(ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE N° 147/2013)

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
Art. 1 – Istituzione della tariffa	4
Art. 2 – Oggetto del regolamento	4
Art. 3 – Definizioni	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE	4
Art. 4 – Piano finanziario	4
Art. 5 – Tariffa di riferimento	5
Art. 6 – Composizione della tariffa	5
Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	5
Art. 8 – Istituzioni scolastiche	5
TITOLO III – CATEGORIE DI UTENZA E CALCOLO DELLA TARIFFA	5
Art. 9 – Categorie di utenza	5
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	6
Art. 11 – Composizione del nucleo familiare	6
Art. 12 – Utenze domestiche con diverse modalità di raccolta dei rifiuti	7
Art. 13 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive	7
Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	8
Art. 15 – Utenze non domestiche non stabilmente attive	9
Art. 16 – Utenze non domestiche con diverse modalità di raccolta dei rifiuti	9
TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	9
Art. 17 – Soggetti obbligati	9
Art. 18 – Principio di solidarietà	10
Art. 19 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza	10
Art. 20 – Superficie soggetta a tariffa	10
Art. 21 – Locali ed aree non soggette a tariffa	11
Art. 22 - Detariffazione delle aree di lavorazione e magazzini	12
Art. 23 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali	12
TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI	13
Art. 24 – Manifestazioni e spettacoli	13
Art. 25 – Tariffa giornaliera	13
TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE	14
Art. 26 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio	14
Art. 27 – Riduzioni per le utenze domestiche del centro storico e collinari	14
Art. 28 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche	14
Art. 29 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche	15
Art. 30 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile	16
TITOLO VII – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	16

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI

Art. 31 – Esenzioni	16
Art. 32 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti	16
TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI	17
Art. 33 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione	17
TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE	18
Art. 34 – Modalità di fatturazione e pagamento	18
Art. 35 – Rateizzazione del pagamento	19
Art. 36 – Irregolarità di pagamento	19
TITOLO X – CONTROLLI E PENALITÀ, RIMBORSI	19
Art. 37 – Controlli	19
Art. 38 – Violazioni e penalità	20
Art. 39 – Rimborsi	21
Art. 40 – Autotutela e contenzioso	21
Art. 41 – Termini di prescrizione	21
TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE	21
Art. 42 – Disposizioni per la prima applicazione della tariffa	21
Art. 43 – Disposizioni finali	22
ALLEGATO A – COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	23
ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	24
ALLEGATO C – COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	25

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1 – Istituzione della tariffa

1. E' istituita la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n° 147.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, disciplina l'adozione, applicazione, riscossione della tariffa avente natura corrispettiva.
2. La disciplina della tariffa è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n° 36/2003.
3. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n° 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - per tariffa, la tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2013 n° 147, art. 1, comma 668;
 - per Ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;
 - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
 - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione delle tariffe regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE

Art. 4 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.
2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento.

Art. 5 – Tariffa di riferimento

1. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di legge, sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.
2. La ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario.
3. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.
4. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, dietro richiesta dei singoli utenti, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art. 6 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata calcolando anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.1.2003 n° 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 8 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla tariffa disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO III – CATEGORIE DI UTENZA E CALCOLO DELLA TARIFFA

Art. 9 – Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei

criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo inoltre conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la medesima utenza.
2. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti K_a e K_b indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza.
5. Per ciascuna utenza domestica la quota variabile è rapportata al numero di svuotamenti annuali standard degli appositi contenitori, numero che è stabilito dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe. Nel caso in cui l'utenza domestica conferisca i rifiuti indifferenziati in misura inferiore a quella standard, la tariffa variabile è ridotta in proporzione fino al raggiungimento del numero minimo di svuotamenti, per i quali, a copertura del costo del servizio, si è comunque tenuti a corrispondere la quota variabile. Tale numero minimo di svuotamenti nonché la misura delle riduzioni suddette sono determinate dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
6. Le riduzioni di cui al comma precedente per gli svuotamenti inferiori al numero standard sono applicate nei limiti stabiliti dal piano finanziario o in sede di adozione delle tariffe, in modo che il totale delle riduzioni sia conforme ad essi, con eventuale adeguamento proporzionale in caso di eccedenza delle prime.
7. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.
8. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 11 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalla tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Lucca. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori della provincia di Lucca. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto per il periodo dell'assenza, a partire dall'anno della richiesta. Nel caso in cui tale assenza sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio. Sempre in deroga al criterio suddetto delle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare deriva da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi

sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di programmi, progetti, ecc. di recupero di persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa. Nel caso in cui la permanenza nel nucleo familiare della persona in affidamento sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio.

3. La tariffa viene adeguato alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 12 – Utenze domestiche con diverse modalità di raccolta dei rifiuti

1. Per le utenze domestiche non assoggettabili al sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, si applicano i sistemi di misurazione presuntiva indicati nei commi successivi.
2. Per le utenze domestiche ubicate nel centro storico, all'interno della cerchia delle Mura Urbane, sprovviste di contenitori per la raccolta differenziata, la tariffa è calcolata secondo gli ordinari criteri del D.P.R. n° 158/1999, senza riferimento al numero dei conferimenti effettuati, non essendo possibile conteggiare gli svuotamenti effettivi. La tariffa variabile è comunque ridotta in base ai criteri previsti dal successivo art. 27.
3. Per le utenze domestiche con contenitore condominiale e per quelle ubicate nelle zone collinari servite con contenitori di prossimità dotati di chiave, la tariffa è calcolata secondo gli ordinari criteri del D.P.R. n° 158/1999, senza riferimento al numero dei conferimenti effettuati, non essendo possibile conteggiare gli svuotamenti effettivi dei singoli utenti. La tariffa variabile delle utenze domestiche ubicate nelle zone collinari servite con contenitori di prossimità dotati di chiave è ridotta in base ai criteri previsti dal successivo art. 27, comma 3.

Art. 13 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

1. Per i nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Lucca, ma domiciliati all'interno dello stesso, gli interessati devono presentare apposita autocertificazione relativa al numero dei componenti entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'utenza e successivamente devono comunicare ai sensi del successivo art. 30 le variazioni intervenute.
2. In mancanza della autocertificazione di cui al precedente comma, si applica la tariffa d'ufficio secondo le tariffe vigenti per le utenze domestiche, in base alla superficie secondo la tabella riporta di seguito:

Superficie		Tariffa utenze domestiche
Da mq.	A mq.	
0	42	1
43	67	2
68	92	3
93	117	4
118	142	5
Oltre mq. 142		6

3. Nel caso che la comunicazione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.
4. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero si considerano come

utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n° 158. Per esse la tariffa è calcolata d'ufficio in base alla superficie, secondo la tabella riportata nel precedente comma 2, con la riduzione della parte fissa e di quella variabile del 10%, per i soli contribuenti con residenza anagrafica nel comune di Lucca; si applicano inoltre le riduzioni previste dall'art. 10, commi 5, 6 e 7.

Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis ed elencate nell'allegato B.
2. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applicano i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La parte fissa è applicata ad ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore. Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti.
5. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e assimilato raccolto presso ciascuna utenza.
6. Per ciascuna utenza non domestica la quota variabile è calcolata in base al numero di svuotamenti annuali standard degli appositi contenitori, numero che è stabilito dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe. Il numero degli svuotamenti è rapportato alla capacità dei contenitori utilizzati, in modo che lo svuotamento dei contenitori più grandi sia conteggiato tante volte quante la capacità. Nel caso in cui l'utenza non domestica conferisca i rifiuti indifferenziati in misura inferiore a quella standard, la tariffa variabile è ridotta in proporzione fino al raggiungimento del numero minimo di svuotamenti, per i quali, a copertura del costo del servizio, si è comunque tenuti a corrispondere la quota variabile. Anche tale numero minimo di svuotamenti è determinato dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
7. Le riduzioni di cui al comma precedente per gli svuotamenti inferiori al numero standard sono applicate nei limiti stabiliti dal piano finanziario, in modo che il totale delle riduzioni sia conforme ad esso, con eventuale adeguamento proporzionale in caso di eccedenza delle prime.
8. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, nel periodo successivo.
9. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento ai codici risultanti dalle tabelle ATECOFIN o ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.
10. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

11. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
12. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato C, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
13. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 15 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, si considerano non stabilmente attive, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n° 158, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Sono inoltre considerate utenze non stabilmente attive quelle rientranti nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24 dell'allegato C al presente regolamento (Alberghi con ristorante; Alberghi senza ristorante; Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; Mense, birrerie, amburgherie; Bar, caffè, pasticcerie), qualora l'attività non sia effettuata per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'interessato lo richieda espressamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fornendo idonea documentazione.
2. Per le utenze in questione la tariffa per la parte fissa è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso a giorni. Per le categorie 7, 8, 22, 23 e 24 di cui al comma 1, il calcolo dei giorni non tiene conto dei periodi di chiusura superiori a 60 giorni.

Art. 16 – Utenze non domestiche con diverse modalità di raccolta dei rifiuti

1. Per le utenze non domestiche non assoggettabili al sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, si applicano i sistemi di misurazione presuntiva indicati nei commi successivi.
2. Per le utenze non domestiche ubicate nel centro storico, all'interno della cerchia delle Mura Urbane, sprovviste di contenitori per i rifiuti indifferenziati, la tariffa è calcolata secondo gli ordinari criteri del D.P.R. n° 158/1999, senza riferimento al numero dei conferimenti effettuati, non essendo possibile conteggiare gli svuotamenti effettivi. Nel caso di utilizzo del contenitore per i rifiuti indifferenziati, si applicano i criteri di cui all'art. 14.
3. Per le utenze non domestiche con contenitore condominiale, la tariffa è calcolata secondo gli ordinari criteri del D.P.R. n° 158/1999, senza riferimento al numero dei conferimenti effettuati, non essendo possibile conteggiare gli svuotamenti effettivi dei singoli utenti.

TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 17 – Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 18 – Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art. 19 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158.
3. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 30, commi 8, 9 e 10.
4. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tariffa dovuto hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 30. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 30, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 20 – Superficie soggetta a tariffa

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tariffa rimane quella calpestabile.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (TIA 1) e di quella prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (TIA 2), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 (TARES) o infine della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27.12.2013 n° 147 (TARI).

Art. 21 – Locali ed aree non soggette a tariffa

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana.
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, a condizione che il contribuente non vi abbia la residenza anagrafica. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - d) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - e) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza.
 - f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti.
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A./S.C.I.A. per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato.
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.
 - i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze.
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili.
 - k) le aree scoperte pertinentziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

- 1) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate.
2. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.
3. Sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.

Art. 22 - Detariffazione delle aree di lavorazione e magazzini

1. Nella determinazione della superficie tariffabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detariffazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Al fine della corretta determinazione delle superfici tariffabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 oltre alla tariffa dovuta per l'intero anno solare.

Art. 23 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. La determinazione della superficie soggetta a tariffa, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di

documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
fabbri, falegnamerie	15%
laboratori di analisi mediche	15%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
lavaggi autoveicoli	10%
lavanderie e tintorie	30%
macellerie	15%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche	40%
stamperie, vetrerie	20%

- Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI

Art. 24 – Manifestazioni e spettacoli

- Per le occupazioni o conduzioni di locali ed aree comunali in occasione di eventi sportivi o socio-culturali, in considerazione delle particolari caratteristiche che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico contratto tra il promotore della manifestazione e l'Ente gestore, salvo diversa decisione dell'Amministrazione Comunale; detto contratto assorbe e sostituisce la tariffa.

Art. 25 – Tariffa giornaliera

- La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.
- La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
- Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
- La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
 - occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

6. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma 1 è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune.
7. In caso di utenze ricorrenti la fatturazione è fatta annualmente e solo se l'importo complessivo è superiore a dodici euro.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 26 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui è effettuata la raccolta domiciliare porta a porta e quelle, diverse dalle prime, in cui sono presenti gli appositi contenitori di prossimità.
2. La tariffa, fissa e variabile, è dovuta nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. In questi casi la tariffa ridotta come sopra si applica esclusivamente per il periodo interessato.

Art. 27 – Riduzioni per le utenze domestiche del centro storico e collinari

1. Per le utenze domestiche ubicate nel centro storico di cui all'art. 12, comma 2, la tariffa variabile è ridotta in base all'utilizzo delle isole a scomparsa secondo i seguenti criteri: riduzione del 6% in caso di utilizzo per 312 volte l'anno; riduzione del 3% in caso di utilizzo da 208 a 311 volte l'anno; riduzione del 1,5% in caso di utilizzo da 104 a 207 volte l'anno.
2. Gli utilizzi delle isole a scomparsa sono calcolati considerando fino a due accessi al giorno per utenza.
3. Per le utenze domestiche ubicate nelle zone collinari servite con contenitori di prossimità dotati di chiave, di cui all'art. 12, comma 4, la tariffa variabile dei singoli utenti dotati di chiave è ridotta forfetariamente del 10%.

Art. 28 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Il Comune di Lucca attua la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della tariffa.
2. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
3. Alle utenze domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è comunque applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. La riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, di cui al comma precedente, è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il

compostaggio dei rifiuti organici è connaturato alla conduzione del fondo. La riduzione è accordata previa domanda dell'interessato, idoneamente documentata circa la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.

5. Agli utenti a cui è stato fornito dall'ente gestore un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 10% (dieci per cento) fino a che lo stesso rimane in funzione.

Art. 29 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati		Riduzione della quota variabile
Da %	A %	
10	30	10%
30,01	50	20%
Oltre 50%		30%

2. Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n° 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.
3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, qualora l'utenza non utilizzi altri e diversi contenitori predisposti dal gestore; altrimenti la riduzione è del 7,50%. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.

Art. 30 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile

1. La tariffa è ridotta del dieci per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo, intendendosi per tali quelli che presentano i requisiti di ruralità ai sensi della normativa catastale.
2. L'applicazione della riduzione suddetta richiede la presentazione di specifica, documentata richiesta da parte dell'interessato, nella forma della dichiarazione prevista dal successivo art. 56, con effetto dalla data di presentazione.
3. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici “alla spina” per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.
4. Non sono soggetti a tariffa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione.
5. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale. Il costo di tali agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99.

TITOLO VII – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 31 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:
 - a) le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.
 - b) i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
2. Il costo di tali agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99.

Art. 32 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. La tariffa è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) I locali e le aree utilizzate da nuclei familiari che, dietro presentazione di attestato ISEE, rientrano nei requisiti indicati con apposito atto amministrativo del Comune.
 - b) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per le attività delle associazioni o istituzioni di natura religiosa, culturale, politica o sportiva, non aventi finalità di lucro. La riduzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
2. Il costo di tali agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99.
3. La Giunta comunale può stabilire ulteriori, eccezionali e temporanee forme di agevolazione in favore di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, destinati contrattualmente a protrarsi oltre sei mesi. L'agevolazione deve comunque essere richiesta da parte dei soggetti inclusi nel perimetro della zona interessata come individuato dalla Giunta ed essa non può essere riferita che ad una annualità ancora da corrispondere.

TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI

Art. 33 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tariffa determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte dei soggetti di cui all'art. 17.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il soggetto obbligato è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.
6. La comunicazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
 - Utenze non domestiche
 - g) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - h) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - i) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - j) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - k) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.

8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. La comunicazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 60 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che se il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del soggetto obbligato, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.
11. Quando la denuncia di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
12. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del soggetto obbligato, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio.
13. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 34 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. L'Ente Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo all'annualità per la quale la Tariffa corrispettiva è dovuta.
3. L'Ente Gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Ente Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
4. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, pos e carte telematiche.

6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
7. E' facoltà del Ente Gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 – Rateizzazione del pagamento

1. L'Ente gestore, su richiesta del soggetto obbligato, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del pagamento, la ripartizione dello stesso in rate, eventualmente comprensiva anche di un periodo di sospensione, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente gestore.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali.

Art. 36 – Irregolarità di pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
2. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
3. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Ente Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
4. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di tardività, si applicano penalità, interessi e spese di cui al successivo art. 38.

TITOLO X – CONTROLLI E PENALITA', RIMBORSI

Art. 37 – Controlli

1. L'Ente Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 17 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui all'art. 33.
2. Nell'esercizio di detta attività il Ente Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Ente Gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non

riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, l'Ente Gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
6. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, l'Ente Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni consorziati e, previo accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dall'Ente Gestore.
9. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Comune di Lucca potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con l'Ente Gestore.

Art. 38 – Violazioni e penalità

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 2,5 punti percentuali e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
4. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, rispetto ai termini del Regolamento, si applica la penale del 10% della tariffa dovuta. In caso di inosservanza alle richieste di cui all'art. 37, comma 7, lettera a), si applica la penale di euro 100,00. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da euro 50,00 a euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 39 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Ente Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di utenze ancora attive.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Ente Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile all'Ente Gestore, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 40 – Autotutela e contenzioso

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 41 – Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi legali deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Art. 42 – Disposizioni per la prima applicazione della tariffa

1. Dalla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva disciplinata dal presente Regolamento, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti, costituite in particolare dagli artt. 32-62 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TARI e TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 6.5.2014 e successive modifiche. Rimane peraltro ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza (TIA - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e TARI - tassa sui rifiuti).
2. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non

contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

3. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato dall'ente gestore ai fini della tassa rifiuti (TARI).
4. In sede di prima applicazione della tariffa, le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della tassa rifiuti (TARI), secondo i dati in possesso dell'ente gestore.
5. Per l'anno 2016, in via transitoria, le dichiarazioni relative a situazioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'approvazione del presente regolamento, sono presentate entro 60 giorni dalla data di quest'ultima, se successiva al 1° gennaio.

Art. 43 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

ALLEGATO A – COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheeggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche e night club

ALLEGATO C – COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

C.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10.	Ospedali	0,82	1,70
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47
12.	Banche e istituti di credito	0,51	0,86
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58
30.	Discoteche e night club	0,74	1,83

SEGUE ALLEGATO C

C.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10.	Ospedali	7,55	15,67
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55
12.	Banche e istituti di credito	4,68	7,89
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbieri, estetista	9,00	10,32
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83